SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 ottobre 2013.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2012, di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art. 16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il D.M. n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art. 16, D.M. n. 593/2000;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Viste le disponibilità derivanti dai piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «de minimis» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» ed in particolare i commi 2 e 3;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1032 del 9 settembre 2013, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione per le domande presentate nell'anno 2012 secondo la disponibilità economica prevista dai predetti decreti di riparto;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2012, di cui all'art. 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca n. 593 dell'8 agosto 2000 per un totale di € 2.272.409,92.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 2.272.409,92 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2 l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € di cui:

€ 2.014.181,52 sezione nazionale;

€ 258.228,40 sezione aree depresse.

Art. 4.

Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 378

ALLEGATO

Articolo 16 - D.M. n.593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2012 - Allegato al decreto di concessione

N°	DM	Data	Ora	MIs	Ragione Sociale	CUP	Sez.	TITOLO (*ACRONIMO*)	DATA STIPULA CONTRATTO	PREMIO (€)
1	DM63413	01/06/2012	10.00.00	437	**Innova S.p.A.**	B88F12000490001	AA	InTraRegio	08/11/11	25.822,84
2	DM63410	01/06/2012	10.00.00	452	**T-connect S.r.l.**	B98F12000440001	AA	Urban Sensing	03/08/12	25.822,84
3	DM63411	01/06/2012	10.00.00	671	**Innova S.p.A.**	B88F12000500001	AA	Light2CAT	22/12/11	25.822,84
4	DM63406	01/06/2012	10.00.01	263	**Mavigex S.r.l.**	B38F12000510001	AA	BATS	01/06/12	25.822,84
5	DM63412	01/06/2012	10.00.01	841	**Bionica tech S.r.l.**	B18F12000130001	AA	RESTORATION	15/03/12	25.822,84
6	DM63403	01/06/2012	10.00.02	387	**Parco Tecnologico Padano S.r.l.**	B12F12000140001	AA	RUMINOMICS	10/11/11	25.822,84
7	DM63414	01/06/2012	10.00.02	933	**Innova S.p.A.**	B88F12000510001	AA	COMPOSE	26/10/12	25.822,84
8	DM63401	01/06/2012	10.00.05	429	**Ktedogen S.r.l.**	B28F12000350001	AA	TRAIN-ASAP	08/12/12	25.822,84
9	DM63400	01/06/2012	10.00.06	864	**MACH4 Lab S.r.l.**	B28F12000360001	AA	MuProD	12/12/11	25.822,84
10	DM63399	01/06/2012	10.00.19	796	**MACH4 Lab S.r.l.**	B28F12000370001	AA	REFORM	12/12/11	25.822,84
11	DM63407	01/06/2012	10.00.57	876	**MBN Nanomaterialia S.p.A.**	B78F12000440001	AA	NANOFORART	24/11/11	25.822,84
12	DM63396	01/06/2012	10.01.13	211	**Antworks S.r.l.**	B38F12000520001	AA	MeeFS Retrofitting	22/12/12	25.822,84
13	DM63398	01/06/2012	10.01.39	325	**MBN Nanomaterialia S.p.A.**	B78F12000450001	AA	NANODETECTOR	17/04/12	25.822,84
14	DM63394	01/06/2012	10.35.32	965	**Stam S.r.l.**	B38F12000530001	AA	EASEE	23/02/12	25.822,84
15	DM63423	04/06/2012	15.44.50	356	**Qascom S.r.l.**	B78F12000460001	AA	STON	16/01/12	25.822,84
16	DM63429	07/06/2012	11.49.24	491	**Intelligence for Environment & Security - IES Solutions S.r.l.**	B88F12000520001	AA	ESENet	18/12/12	25.822,84
17	DM63431	13/06/2012	16.26.27	384	**CORISA - acronimo di ricerca sistemi ad agenti, Consorzi**	B48F12000340001	AD	MEPROCS	30/01/12	25.822,84
18	DM63433	15/06/2012	11.11.19	597	**ABICH S.r.l.**	B58F12000330001	AA	SMART-NANO	27/03/12	25.822,84
19	DM63455	26/06/2012	12.42.29	157	**Innovation Engineering S.r.l.**	B88F12000530001	AA	ADVISE	20/02/12	25.822,84
20	DM63461	09/07/2012	09.59.20	143	**I.CO.P. S.p.A.**	B88F12000540001	AA	EINSTEIN	21/12/11	25.822,84
21	DM63459	12/07/2012	09.55.52	806	**Imprima Costruzioni S.r.l.**	B18F12000150001	AA	NEED4B	19/12/11	25.822,84
22	DM63496	13/07/2012	14.51.03	173	**Ecnp S.C. a r.l.**	B18F12000160001	AA	COMPNANOCOMP	15/11/11	25.822,84
23	DM63495	13/07/2012	14.51.10	770	**Ecnp S.C. a r.l.**	B18F12000170001	AA	ECPN-GROWTH	24/01/12	25.822,84

Articolo 16 - D.M. n.593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2012 - Allegato al decreto di concessione

24	DM63504	25/07/2012	17.27.11	769	**Mavi Sud S.r.l.**	B18F12000180001	AD	BIO-MIMETIC	05/06/12	25.822,84
25	DM63505	02/08/2012	10.14.20	674	**Pervoice S.p.A.**	B68F12000670001	AA	EU-BRIDGE	16/12/11	25.822,84
26	DM63524	10/08/2012	10.19.06	175	**Avantea S.r.l.**	B18F12000190001	AA	EpiHealth	24/01/12	25.822,84
27	DM63422	06/09/2012	16.13.49	267	**Forus S.r.l.**	B68F12000680001	AD	HeartWays	21/09/12	25.822,84
28	DM63547	12/09/2012	14.56.46	63	**Exrade S.r.l.**	B68F12000690001	AA	SUPERHUB	04/11/11	25.822,84
29	DM63778	17/09/2012	11.24.44	153	**Ingenia S.r.l.**	B18F12000200001	AA	EcoThermo	29/08/12	25.822,84
30	DM63462	24/09/2012	10.21.55	264	**Technology Transfer System S.r.l.**	B48F12000350001	AA	PRIME	25/07/12	25.822,84
31	DM64211	24/09/2012	15.09.34	597	**Actygea S.r.l.**	B48F12000360001	AA	Kill Spill	27/07/12	25.822,84
32	DM63544	27/09/2012	13.46.22	49	**Stam S.r.l.**	B38F12000540001	AA	UMBRELLA	01/08/12	25.822,84
33	DM64252	02/10/2012	11.19.38	389	**Ciaotech S.r.l.**	B88F12000550001	AA	I-PAN	20/09/12	25.822,84
34	DM64225	02/10/2012	11.33.43	368	**Eicas Automazione S.p.A.**	B18F12000210001	AA	ECHORD	08/08/12	25.822,84
35	DM64253	02/10/2012	15.12.20	454	**Alltek Innovation S.r.l.**	B28F12000380001	AA	ESNSTM	21/05/12	25.822,84
36	DM64273	09/10/2012	13.09.15	604	**CLU S.r.l.**	B18F12000220001	AA	PERSEUS	21/12/12	25.822,84
37	DM64274	09/10/2012	12.26.12	300	**CLU S.r.l.**	B18F12000230001	AA	CoCoNet	07/12/12	25.822,84
38	DM63545	10/10/2012	11.23.09	630	**Stam S.r.l.**	B38F12000550001	AA	nanoCOOL	17/07/12	25.822,84
39	DM64277	12/10/2012	13.01.50	495	**Imaginary S.r.l.**	B48F12000370001	AA	REHAB4LIFE	27/09/12	25.822,84
40	DM64275	12/10/2012	17.19.54	599	**Eurokleis S.r.l.**	B88F12000560001	AA	TRENDMINER	06/10/11	25.822,84
41	DM63421	18/10/2012	16.15.07	821	**T6 Ecosystems S.r.l.**	B88F12000570001	AA	RAMSES	27/09/12	25.822,84
42	DM63419	18/10/2012	16.18.55	738	**T6 Ecosystems S.r.l.**	B88F12000580001	AA	MIDAS	12/09/12	25.822,84
43	DM63418	18/10/2012	16.19.57	218	**T6 Ecosystems S.r.l.**	B88F12000590001	AA	MARKOS	30/08/12	25.822,84
44	DM64281	26/10/2012	12.23.33	862	**Reglass S.p.A.**	B88F12000600001	AA	SCYPRI	10/10/12	25.822,84
45	DM64301	06/11/2012	12.12.13	651	**Biosensor S.r.l.**	B98F12000450001	AA	SO2S	10/08/12	25.822,84
46	DM64302	16/11/2012	16.44.29	694	**Italdata S.p.A.**	B38F12000560001	AD	IceWater	09/10/12	25.822,84

Articolo 16 - D.M. n.593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2012 - Allegato al decreto di concessione

47	DM64342	19/11/2012	12.10.09	930	**Testaluna S.r.l.**	B48F12000380001	AA	iTalk2Learn	31/10/12	25.822,84
48	DM64322	19/11/2012	15.20.04	499	**Sed S.r.l.**	B58F12000340001	AA	SUPCAM	17/10/12	25.822,84
49	DM64343	22/11/2012	16.00.22	206	**Aroma System S.r.l.**	B38F12000570001	AA	n-CHITOPACK	29/10/12	25.822,84
50	DM64344	23/11/2012	13.34.19	904	**Scriba Nanotecnologie S.r.l.**	B38F12000580001	AA	I-ONE	14/02/12	25.822,84
51	DM64345	27/11/2012	12.59.25	295	**Tydock Pharma S.r.l.**	B98F12000460001	AA	OPTObacteria	12/10/12	25.822,84
52	DM64346	29/11/2012	10.07.18	353	**Avantea S.r.l.**	B18F12000240001	AA	FECUND	03/08/12	25.822,84
53	DM64279	06/12/2012	16.50.17	17	**Softeco Sismat S.r.l.**	B38F12000590001	AD	INTER-TRUST	26/09/12	25.822,84
54	DM64351	11/12/2012	15.37.11	584	**IN S.r.l.**	B98F12000470001	AA	GO FAST	27/03/12	25.822,84
55	DM64355	14/12/2012	14.47.58	535	**Philogen S.p.A.**	B68F12000700001	AA	IMMOMEC	01/02/12	25.822,84
56	DM64360	14/12/2012	17.58.11	996	**Philogen S.p.A.**	B68F12000710001	AA	PRIAT	04/10/12	25.822,84
57	DM64361	14/12/2012	18.07.22	942	**Philogen S.p.A.**	B68F12000720001	AA	EURenOmics	27/09/12	25.822,84
58	DM64349	17/12/2012	11.57.15	343	**Bioaesis S.r.l.**	B48F12000390001	AA	BACCHUS	01/08/12	25.822,84
59	DM64357	17/12/2012	14.50.49	818	**Softeco Sismat S.r.l.**	B38F12000600001	AD	EMERALD	27/06/12	25.822,84
60	DM64352	17/12/2012	17.22.23	406	**Dune S.r.l.**	B88F12000610001	AA	TROPIC	04/10/12	25.822,84
61	DM64359	18/12/2012	17.52.05	84	**Arc S.r.l.**	B98F12000480001	AA	FLEXICAST	27/08/12	25.822,84
62	DM64372	18/12/2012	18.08.20	44	**BMR Genomics S.r.l.**	B98F12000490001	AA	AQUATRACE	05/10/12	25.822,84
63	DM64368	19/12/2012	11.26.44	545	**Base Protection**	B98F12000500001	AD	MyWear	24/11/11	25.822,84
64	DM64358	19/12/2012	11.46.31	195	**Horta S.r.l.**	B38F12000610001	AA	INNOVINE	27/07/12	25.822,84
65	DM64365	19/12/2012	16.54.25	545	**Aeiforia S.r.l.**	B58F12000350001	AA	4FUN	10/10/12	25.822,84
66	DM64366	20/12/2012	09.11.04	740	**Adler Horto S.r.l.**	B78F12000470001	AA	I.D.A.C.	16/12/11	25.822,84
67	DM64354	20/12/2012	11.36.47	595	**Femto Engineering S.r.l.**	B48F12000400001	AA	PERFORMANCE	05/10/12	25.822,84

Articolo 16 - D.M. n.593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2012 - Allegato al decreto di concessione

68	DM64382	20/12/2012	12.55.58	465	**Haemopharm Biofluids S.r.l.**	B48F12000410001	AA	SWAN-iCARE	13/11/12	25.822,84
69	DM64381	20/12/2012	13.18.33	884	**Aeiforia S.r.l.**	B58F12000360001	AA	ECsafeSEAFOOD	26/09/12	25.822,84
70	DM64370	20/12/2012	17.08.29	163	**Manens Tifs S.p.A.**	B98F12000510001	AA	iNSPiRe	13/08/12	25.822,84
71	DM64377	20/12/2012	17.24.33	299	**Tec Star S.r.l.**	B78F12000480001	AA	NanoSafePACK	04/11/11	25.822,84
72	DM64376	20/12/2012	17.41.43	483	**Tec Star S.r.l.**	B78F12000490001	AA	NANOMICEX	27/03/12	25.822,84
73	DM64383	20/12/2012	18.06.02	490	**Isico S.r.l.**	B48F12000420001	AA	SCOLIO-SEE	12/10/12	25.822,84
74	DM64356	20/12/2012	19.26.28	798	**Hysytech S.r.l.**	B18F12000250001	AA	ArtipHyction	08/06/12	25.822,84
75	DM64373	20/12/2012	19.44.16	473	**Rds Moulding Technology**	B98F12000520001	AA	MUSIC	17/09/12	25.822,84
76	DM64371	21/12/2012	11.12.31	258	**Ripamonti Dr. Gianni S.r.l.**	B28F12000390001	AA	HIDRASPLIT	14/09/12	25.822,84
77	DM64375	21/12/2012	12.34.19	686	**Kes Knowledge Environment Security S.r.l.**	B28F12000620001	AD	I3RES	01/12/12	25.822,84
78	DM64384	21/12/2012	15.55.44	310	**Bicht S.r.l.**	B68F12000730001	AA	KYROBIO	17/11/11	25.822,84
79	DM64379	21/12/2012	16.15.12	7	**Consorzio Mario Negri Sud**	B68F12000740001	AD	e-PREDICE	20/12/11	25.822,84
80	DM64385	21/12/2012	17.31.38	439	**Ferrari Costruzioni Meccaniche S.r.l.**	B48F12000430001	AA	OSCAR	21/12/11	25.822,84
81	DM64387	27/12/2012	10.16.23	686	**Axxam S.p.A**	B78F12000500001	AA	SeaBioTech	13/07/12	25.822,84
82	DM64386	27/12/2012	10.18.54	460	**Axxam S.p.A**	B78F12000510001	AA	SATIN	09/12/11	25.822,84
83	DM64389	27/12/2012	11.22.46	780	**Wlab S.r.l.**	B88F12000630001	AA	PLEASED	07/05/12	25.822,84
84	DM64391	27/12/2012	15.42.31	811	**Orion S.r.l.**	B98F12000530001	AA	MOSSCLONE	29/03/12	25.822,84
85	DM64392	27/12/2012	16.34.38	56	**Eco Recycling S.r.l.**	B68F12000750001	AD	Hydro WEEE Demo	20/09/12	25.822,84
86	DM64390	27/12/2012	17.03.47	979	**Open Fields S.r.l.**	B18F12000260001	AA	Health Bread	27/07/12	25.822,84
87	DM64394	28/12/2012	11.42.19	19	**Felsilab S.r.l.**	B38F12000620001	AA	BIOCLEAN	13/07/12	25.822,84
88	DM64395	28/12/2012	17.05.05	516	**Induplast S.p.A.**	B58F12000370001	AA	ACTICOSPACK	27/12/12	25.822,84
TOTALE										**2.272.409,92**

14A00350

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «NATAL 40 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Herdade das Praias 2910 - 440 Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario NATAL 40 SC, a base della sostanza propyzamide, come erbicida selettivo per lattughe e scarola, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di diverse riunioni da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data 18 aprile 2013;

Visto il mandato conferito dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 29 aprile 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note, di cui l'ultima del 3 dicembre 2013, con le quali è stato richiesto all'Impresa Sapec Agro S.A. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto NATAL 40 SC;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 823/2012;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa dall'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Herdade das Praias 2910 - 440 Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NATAL 40 SC, a base della sostanza attiva propyzamide, come erbicida selettivo per lattughe e scarola, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario NATAL 40 SC è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 823/2012.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Sapec Agro S.A., in Herdade das Praias 2910 - 440 Setubal (Portogallo).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0.5-1-5-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15902.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NATAL 40 SC

Erbicida selettivo per lattughe e scarola

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Natal 40 SC - COMPOSIZIONE
-Propyzamide pura......... g 36,67 (= 400 g/L)
-Coformulanti q.b. a......... g 100
Attenzione: contiene 1,2 benzisothiazolinone

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

SAPEC AGRO S.A. - Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal - Portogallo
Centro Antiveleni: tel (0039) 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... **del** ....
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal - Portogallo
Taglie: 0.5 – 1 – 5 – 10 L **Partita n°** ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per il trattamento in pieno campo utilizzare guanti per sostanze chimiche, tuta e calzari durante le operazioni di miscelamento e caricamento e durante l'applicazione. Per il trattamento in serra utilizzare guanti per sostanze chimiche, tuta e stivali durante il miscelamento e caricamento ed effettuare l'applicazione in maniera automatizzata con opportuni macchinari senza l'intervento dell'operatore. Il livello di protezione dato dalla tuta e dai guanti deve essere adatto alle caratteristiche del prodotto usato, minimo del 95% per la tuta e del 99% per i guanti. Vanno inoltre seguite le normali procedure di igiene associate all'uso di dispositivi di protezione personale (lavaggio mani e doccia alla fine del trattamento). Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 metri dalle zone adiacenti non coltivate. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia non trattata di 5 metri dalle zone adiacenti non coltivate. Non rientrare nella zona trattata fino a 6 ore dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiovascolari (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Anti-Veleni.

CARATTERISTICHE
Natal 40 SC è un erbicida principalmente ad assorbimento radicale, in grado di inibire lo sviluppo delle radici delle malerbe sensibili. Affinchè Natal 40 SC possa raggiungere le radici delle infestanti è necessario che il terreno sia umido. Diversamente è indispensabile una irrigazione. Applicato in pre-emergenza impedisce la comparsa delle malerbe, in post-emergenza ne blocca completamente lo sviluppo, limitando rapidamente la loro azione competitiva nei confronti delle colture. La persistenza di azione di Natal 40 SC è favorita dal freddo.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Natal 40 SC è efficace contro malerbe graminacee e dicotiledoni (vedere spettro d'azione per i dettagli).
Lattughe e scarola (pieno campo e serra): applicare 3.75 L/ha di prodotto su terreno pulito in un'unica soluzione in pre-emergenza delle infestanti, prima del trapianto o subito dopo la semina o il trapianto. È indispensabile che il terreno sia pulito al momento dell'applicazione. In caso di avventizie facilmente controllabili, ridurre la dose di applicazione a 2.5 L/ha. L'efficacia di Natal 40 SC può essere ridotta in caso di temperature troppo elevate che favoriscono anche lo sviluppo delle infestanti. L'epoca di applicazione è molto importante, non ritardare il trattamento per associarlo ad altri prodotti erbicidi, a fungicidi o insetticidi. Non utilizzare su suoli imbevuti d'acqua.

Consigli d'uso: utilizzare con volumi d'acqua compresi tra 150 e 400 L/ha. Applicare il prodotto sulla coltura in buono stato vegetativo evitando l'applicazione su terreni secchi, acquitrinosi o in presenza di residui vegetali superficiali sul terreno. In caso di siccità o di temperature elevate posticipare il trattamento. Temperature elevate riducono, inol tre, la persistenza d'azione del prodotto. La persistenza di azione d Natal 40 SC non potrà comunque essere ottimale se il tasso di materi organica è inferiore al 4%. In assenza di pioggia nelle 24 ore successi ve al trattamento, effettuare un'irrigazione di circa 10 mm. Se non possibile irrigare, Natal 40 SC dovrebbe essere incorporato superfi cialmente (circa 3 cm di profondità). Natal 40 SC può essere associat ad erbicidi di pre-emergenza adattandone il dosaggio alla natura ed all stadio delle specie da combattere. Conservare in locale apposito, fresc e ventilato, a temperature non inferiori a -10°C.

SPETTRO D'AZIONE
Natal 40 SC è efficace nei confronti di numerose graminacee annuali di alcune dicotiledoni. Il suo spettro d'azione è strettamente legato all dose di utilizzo autorizzata

Graminacee:
- sensibili a 3.75 e 1.875 L/ha: *Agropyron repens* (gramign comune), *Alopecurus myosuroides* (erba codina), *Avena* spp (avena selvatica), *Bromus* spp. (forasacco), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Festuca* spp. da seme (festucha). *Panicum* spp. (panico), *Poa* spp. (erba fienarola), *Lolium* spp (loglio italico), *Setaria* spp. (pabbio comune), ricrescite d grano;
- mediamente sensibili: ricrescite d'orzo.

Dicotiledoni:
- sensibili a 3.75 L/ha: *Cerastium* spp. (cerastio/peverina) *Mercurialis annua* (mercorella), *Poligonum* spp. (poligono) *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stellaria media* (centocchio), *Urtica urens* (ortica pungente), *Veronica* sp., *Viola tricolor* (viola pensiero dei campi);
- mediamente sensibili a 3.75 L/ha: *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Capsella bursa pastoris* (borsa pastore) *Chenopodium* spp. (farinello), *Galeopsis tetrahit* (canapa selvatica), *Papaver rhoeas* (papavero);
- mediamente sensibili a 1.875 L/ha: *Cerastium* spp. (cerastio/peverina), *Stellaria media* (centocchio), *Veronica* sp.

AVVERTENZE: per ridurre il rischio di insorgenza di resistenza, consigliabile alternare sullo stesso terreno erbicidi appartenenti a famiglie chimiche diverse da quella di Natal 40 SC (benzamidi) e con differente modalità di azione.

COLTURE DANNEGGIATE E COLTURE IN SUCCESSIONE
Colture alternative
In caso di danneggiamento accidentale di una coltura diserbata co Natal 40 SC, rispettare le seguenti raccomandazioni:
Lattughe e scarola: è possibile seminare solamente girasole o una risemina di lattuga.
Colture successive
Dopo la raccolta di una coltura diserbata con Natal 40 SC le coltur successive possono essere:

23 DIC. 201

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

• Dopo applicazione primaverile su lattughe e scarola: dopo aratura alla profondità di 15 cm: carota, sedano, cavoli, fagioli, fragole, fagiolino, mais, prezzemolo, porro, piselli. Non seminare insalate almeno per 30 giorni dopo il trattamento con Natal 40 SC sulla stessa parcella e non trattare con Natal 40 SC.
• Dopo applicazione a fine estate o tardo autunno su lattughe e scarola: è possibile seminare solo carciofi e cavolfiori.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Per la preparazione della miscela erbicida versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura, quindi portare il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Risciacquare per tre volte i contenitori vuoti, versando il liquido di risciacquo nel serbatoio. Eliminare i residui di miscela per diffusione sul terreno trattato, previa diluizione di 5 volte. Smaltire i vuoti secondo la normativa vigente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA PER LATTUGHE E SCAROLA.

COMPATIBILITÀ
Non utilizzare Natal 40 SC in associazione a fertilizzanti liquidi.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per la valerianella.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

14A00338

DECRETO 7 gennaio 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Atilla» contenente la sostanza attiva bicarbonato di sodio, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Globachem NV con sede legale a 138 Leeuwerweg - 3800 Sint-Truiden - Belgium, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ATILLA, a base della sostanza bicarbonato di potassio, come insetticida contro la psylla del pero, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note, di cui l'ultima del 16 dicembre 2013, con le quali è stato richiesto all'Impresa Globachem NV di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto ATILLA;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV con sede legale a 138 Leeuwerweg - 3800 Sint-Truiden - Belgium, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ATILLA, a base della sostanza attiva bicarbonato di potassio come insetticida contro la psylla del pero, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario ATILLA è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento della Schirm Gmbh - Geschwister Scholl Str. 127, D-39218 Schönebeck,Germany

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 5-10-15-20-25.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15882.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ATILLA

INSETTICIDA IN POLVERE SOLUBILE CONTRO LA PSYLLA DEL PERO

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Bicarbonato di Potassio puro g 85
Coformulanti q.b. a g 100

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

GLOBACHEM NV
138 Leeuwerweg, 3803 Sint-Truiden, Belgium – Tel. +32 11 78 57 17

Officina di Produzione: Schirm GmbH - Geschwister Scholl Str. 127, D-39218 Schönebeck,Germany

Registrazione del Ministero della Salute n. 15882 del

Contenuto netto: kg 5, 10, 15, 20, 25 Partita n. ....

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio e le piante non bersaglio applicare il prodotto **esclusivamente** con ugelli antideriva ad iniezione d'aria con pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto che non deve superare il limite massimo di 8 bar.

Informazioni per il medico.
Anche se questo prodotto non è classificato come pericoloso per la salute, possono verificarsi sintomi d'intossicazione per uso improprio o ingestione accidentale. Terapia - Inalazione: Aria fresca, riposo. Ingestione: Sciacquare la bocca. Far bere un po' d'acqua. Contatto con la pelle: sciacquare abbondantemente con acqua o fare una doccia per almeno 15 minuti. Togliere nel frattempo le scarpe e gli indumenti contaminati. Contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua per 10 minuti. Non far colare l'acqua nell' occhio non colpito. Portatori di lenti a contatto: se possibile rimuovere le lenti a contatto e risciacquare. Trattamento sintomatico. **Contattare un Centro Antiveleni**

CARATTERISTICHE
ATILLA è un insetticida in polvere solubile contenente bicarbonato di potassio utilizzato su pero nella lotta contro la psylla. Ha un potere repellente nei confronti degli adulti ed un effetto letale su tutti gli stadi larvali del parassita. Per effetto delle sue proprietà, si riduce sensibilmente la quantità di fumaggine presente su foglie, germogli, steli e frutti conseguente la secrezione di melata della psylla.
Il bicarbonato di potassio è una sostanza attiva che non ha resistenza e non è soggetta a limiti massimi di residui (LMR) sui frutti. ATILLA non ha effetti collaterali contro gli insetti predatori come *Orius laevigatus* e acari predatori (*Typhlodromus pyri*). Si inserisce quindi bene nei programmi di difesa integrata su pero. ATILLA può essere usato 3-4 volte per ciascuna generazione di psylla del pero. L'intervallo normale tra le applicazioni è di circa 7 giorni, che può tuttavia essere ridotto a circa 5 giorni in caso di precipitazioni abbondanti. ATILLA può essere usato contro di tutte le generazioni di psylla del pero, ovvero sia prima che dopo la fioritura, ed anche dopo la raccolta. ATILLA non può essere usato durante la fioritura.

DOSI
Dose: 7 kg/ha. Numero massimo di trattamenti: 9 all'anno.
Volume di acqua: ATILLA può essere utilizzato con volumi di 200-1500 l/ha.
Intervallo di sicurezza: non previsto
Fascia di rispetto non trattata: 5 m con tecnica classica

ATILLA può essere utilizzato anche sui giovani alberi di pero: in questo caso adattare la dose alle dimensioni delle piante da trattare. ATILLA può essere miscelato con fungicidi di contatto. L'aggiunta di un tensioattivo o agente bagnante non è necessario. Non alterare il pH della soluzione. L'acidificazione della soluzione può portare ad una riduzione efficacia.

NOTA
La dose approvata è la dose più bassa che garantisce la migliore efficacia nella maggior parte delle situazioni. La dose di impiego può eventualmente essere ridotta, sotto la responsabilità dell'utilizzatore, ad esempio in culture gestite secondo i principi della difesa integrata. La riduzione della dose applicata non consente un aumento del numero massimo di applicazioni. Una riduzione inappropriata della dose può tuttavia aumentare il rischio di una minore efficacia, diminuzione della resa e della quantità, come anche aumentare il rischio di sviluppo di resistenza.

IMBALLAGGI VUOTI E RESIDUI DI SOLUZIONE
La confezione vuota di questo prodotto deve essere risciacquata o con sistema manuale (tre agitazioni consecutive) o attraverso un sistema di pulizia con acqua a pressione immessa nel polverizzatore. L'acqua di lavaggio deve essere versato nel serbatoio del polverizzatore. La confezione così risciacquata deve essere conferita dall'utente al punto di raccolta previsto in questi casi.
Diluire il residuo di trattamento di almeno 10 volte e spruzzarlo sul terreno già trattato secondo le indicazioni d'impiego. Non contaminare stagni, canali o fossi con il prodotto o il contenitore vuoto. L'imballaggio non può in alcun caso essere riutilizzato per altri scopi. Al fine di evitare il trattamento supplementare dopo l'applicazione, cercare di calcolare la giusta quantità di soluzione, o la quantità di prodotto da applicare, a seconda della superficie da trattare ed alla necessità per ettaro.

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 GEN. 2014

14A00335

DECRETO 13 gennaio 2014.

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2013 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed elenco delle officine con revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il Decreto direttoriale del 15 febbraio 2006 concernente la "Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della Salute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 dicembre 2013 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO *1*

Elenco delle officine che alla data del 31 dicembre 2013 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
AGRIPHAR ITALIA S.p.A.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARNEST S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG COSMETICS SRL	VIA LUIGI GALVANI, 4	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHELAB SRL (controlli)	VIA FRATTA, 25	RESANA	TV
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICALS LAIF S.P.A.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 SRL	VIA G. VERDI,10	ASSAGO	MI
CLEPRIN S.R.L.	VIA CAMPOFELICE LOC. CASAMARE	SESSA AURUNCA	CE
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DEA SRL	VIA DEI CACCIATORI, 74/76	NICHELINO	TO

DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	VIA MOZZANICA, 9/11	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM MANUFACTURING S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI, 16	TRENZANO	BS
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)	VIA BRUNO BUOZZI, 2	VIMODRONE	MI
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 24	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MB
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA VALLECALDA, 110I /110L	CAMPO LIGURE	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA, 25	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM

ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITALCHIMICA SRL	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10	PADOVA	PD
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LABIOFARMA SOCIETÀ COOPERATIVA	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA	GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA BRISCONNO SNC	ABBIATEGRASSO	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S.DI VILLA ANNAMARIA & C.	VIA PER ARLUNO, 37	CASOREZZO	MI
NUNCAS ITALIA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
OFFICINE PMC SRL	LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALMA ELECTRONIC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, 49	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
PIZZOLOTTO DETERSIVI DAL 1919 SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA, 100	POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.P.A.	VIA A.DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S.ANTONIO, 5	MIRA	VE
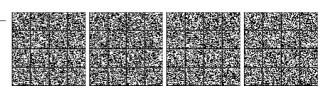
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.P.S. SRL	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SAFOSA S.P.A.	VIA LOMBARDIA, SNC	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SELECTA SRL	VIA TACITO, 9	CORSICO	MI
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOL.BAT. SRL	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VETOQUINOL ITALIA SRL	VIA PIANA, 265	BERTINORO - Fraz-Capocolle	FO
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

ALLEGATO *2*

Elenco delle officine con revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici al 31 dicembre 2013

Montechimica S.n.c. - Viale del Lavoro 13/15 - Gambugliano (VI).

14A00378

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2013.

Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia detenuti dagli operatori della filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del settembre 2003 relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, n. 12081 di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (registrato dalla Corte dei Conti il 27/8/12, reg. 10 fgl. 22);

Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre 2009;

Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20, riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale denominato "AMIS" (Agricultural Market Information System) per il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi maggiori produttori, esportatori, importatori di derrate alimentari;

Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati nazionali inerenti le produzioni, i consumi e le giacenze di cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;

Considerato l'obiettivo assunto nell'ambito del Piano di settore cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto necessario monitorare le giacenze dei principali cereali e della soia, quali dati complementari per l'analisi dell'andamento dei mercati;

Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione amministrativa, di istituire una procedura informatizzata per le comunicazioni delle giacenze da parte degli operatori nazionali del settore, attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il decreto stabilisce le modalità di comunicazione delle giacenze dei prodotti, di seguito elencati, detenuti in stoccaggio, alla data del 31 maggio di ogni anno, sotto forma di granella destinata alla commercializzazione, dagli operatori delle filiere cerealicole e della soia:

Frumento duro [cod. NC 1001 19 00], escluso quello destinato alla semina;

Frumento tenero e frumento segalato [cod. NC 1001 99 00], esclusi le sementi per la semina;

Granturco [cod. NC 1005 90 00], diverso da quello destinato alla semina;

Risone [cod. NC 1006], escluso quello destinato alla semina;

Semi di soia, anche frantumati [cod. NC 1201 90 00], esclusi i semi per la semina.

2. L'obbligo, per gli operatori di risone di cui alla NC 1006, si considera assolto con l'adempimento delle comunicazioni effettuate a norma dell'art. 1 lettera *a)* e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione del 26 settembre 2003.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «Prodotto detenuto in stoccaggio», prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto, detenuto, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera;

c) «Granella destinata alla commercializzazione», la granella tal quale, di qualità sana, leale e mercantile, destinata alla commercializzazione ad eccezione della granella destinata alla semina;

d) «Campagna di commercializzazione», la campagna di commercializzazione che per i cereali e la soia inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo e per il risone inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo;

e) «Operatori della filiera cerealicola e dei semi oleosi», gli operatori della filiera cerealicola e della filiera dei semi oleosi che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono o destinano alla trasformazione, uno o più prodotti di cui all'art. 1 del decreto;

f) «Reimpiego aziendale», il prodotto raccolto nella propria azienda agricola e non posto in commercio, destinato a essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici.

g) «Procedura SIAN», la procedura descritta nell'allegato I.

Art. 3.

Comunicazioni

1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializzazione dei prodotti nazionali, europei o d'importazione, indicati all'art. 1, devono comunicare il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II;

2. L'Ente Nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, provvede a comunicare, entro il 15 novembre, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, al Ministero, Ufficio PIUE IV, utilizzando il sistema telematico previsto dal decreto. Le informazioni devono essere riferite alla singola impresa, secondo le modalità dei cui all'allegato II;

3. Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla normativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti detenuti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato;

4. I soggetti interessati devono presentare richiesta d'iscrizione al sistema telematico, secondo le modalità descritte nell'allegato I che, unitamente all'allegato II, costituiscono parte integrante del decreto. All'operatore registrato è assegnato un codice identificativo;

5. I dati comunicati dagli operatori sono trattati in modo riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata;

6. Le comunicazioni di cui al comma 1. devono essere effettuate entro il 10 giugno di ogni anno;

7. L'Ufficio PIUE IV può provvedere, con apposita circolare, a definire le procedure e le modalità tecniche ed operative, da utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati.

Art. 4.

Gestione dei dati

1. I dati acquisiti mediante la procedura di cui al decreto, sono elaborati dal Ministero per attuare le disposizioni previste dalle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento (CE) n. 1234/2007) e comunicati alla Commissione UE, nonché ai competenti Servizi degli Organismi internazionali per ottemperare agli accordi sottoscritti dall'Italia;

2. I dati di cui al comma 1 dell'art. 3 sono pubblicati entro il 31 luglio di ogni anno nel sito Mipaaf. I dati di cui al comma 2 dell'art. 3 sono pubblicati entro il 15 dicembre di ogni anno;

3. I dati dei soggetti interessati sono trattati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5.

Deroghe

1. I soggetti che detengono prodotti di cui all'art. 1, per il reimpiego aziendale, sono esonerati dalla comunicazione delle giacenze di cui al comma 1 dell'art. 3.

Art. 6.

Comitato tecnico

1. È istituito, presso il Ministero, un comitato tecnico per monitorare l'andamento dei mercati e della politica agricola comune afferente ai settori concernenti i prodotti di cui all'art. 1.

2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese. Alle spese di funzionamento del Comitato tecnico si fa fronte nei limiti delle risorse finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le modalità operative verranno definite con decreto direttoriale.

Art. 7.

Composizione del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico, di cui all'art. 6, è presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

2. La composizione dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli operatori delle filiere interessate è la seguente:

tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

tre rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

un rappresentante dell'Ente Nazionale Risi;

quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali degli agricoltori;

cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del Commercio;

un rappresentante dell'ISTAT;

due rappresentanti del mondo della ricerca;

due rappresentanti delle associazioni sementiere.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Disposizioni finali

Il decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 245

ALLEGATO *I*

Iscrizione al sistema telematico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta d'iscrizione al SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*), nel Portale Mipaaf, dei soggetti interessati è necessaria per trasmettere al SIAN le giacenze dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto.

Iscrizione

La richiesta d'iscrizione deve essere effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione *'Iscrizione Utente'*, disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf.

1. Dati richiesti

Il soggetto interessato deve selezionare il settore **"stock di cereali e soia decreto n° ____ del __/__/___"** e deve riportare il codice fiscale del titolare (nel caso di ditta individuale) o il codice fiscale del rappresentante legale della società (nel secondo caso verrà richiesto anche il CF della società).

L'applicazione 'Iscrizione Utente' richiede l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica del soggetto interessato che, una volta validato dall'Amministrazione, è utilizzato per le successive comunicazioni.

2. Controlli

L'Amministrazione attiva, presso l'Agenzia delle Entrate, la procedura di verifica dei dati anagrafici indicati dal soggetto interessato.

L'Amministrazione provvede ad informare i soggetti interessati, in ordine all'esito del riscontro effettuato dal competente Ufficio tributario, con analoghe modalità.

Il numero identificativo personale (di seguito PIN) è trasmesso al soggetto interessato per posta elettronica.

Registrazione

La richiesta di registrazione è effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione 'Registrazione Utente' disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf, inserendo nell'apposita casella il codice fiscale ed il PIN.

Il soggetto interessato riceve, per posta elettronica, la password ed il link da selezionare per l'attivazione dell'utenza e l'accesso all'area riservata di **"stock di cereali e soia DM n° ____ del __/__/___"**
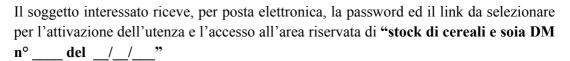
Il soggetto interessato che possiede una CIE (carta d'identità elettronica) o una CNS (carta nazionale dei servizi), per operare, non deve attendere il PIN.

ALLEGATO *II*

COMUNICAZIONE
DEI QUANTITATIVI DI CEREALI E SOIA
DETENUTI IN STOCK ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 20__

L'operatore deve indicare nella comunicazione le informazioni relative alle giacenze di cereali e di soia di cui al decreto n° ____ del __/__/___.
La comunicazione deve essere compilata solo in formato elettronico.

Modello da utilizzare per le comunicazioni di cui all'articolo 1 del decreto.

QUADRO 1 - OPERATORE

Codice fiscale | Codice operatore | Tipo operatore

Cognome e nome o Ragione Sociale

Indirizzo e numero civico Sede legale | Telefono Prefisso | Numero

Fax Prefisso | Numero

Comune | Prov. | C.A.P.

QUADRO 2 – MAGAZZINO / STABILIMENTO / AZIENDA

N° identificativo ……………….. capacità di stoccaggio ……………………………

Indirizzo e numero civico | Telefono Prefisso | Numero

Comune | Prov. | C.A.P.

N° identificativo ……………….. capacità di stoccaggio ……………………………

Indirizzo e numero civico | Telefono Prefisso | Numero

Comune | Prov. | C.A.P.

N° identificativo ……………….. capacità di stoccaggio ……………………………

Indirizzo e numero civico | Telefono Prefisso | Numero

Comune | Prov. | C.A.P.

☐ *Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003*".

Barrare la casella per l'autorizzazione

Note: i soggetti comunicano al PIUE IV ogni modifica intervenuta in ordine ai dati identificativi di cui al "quadro 1 – operatore ed al quadro 2 - magazzino / stabilimento / azienda ".

QUADRO 3 – GIACENZE				
CODICE OPERATORE □□□□ / □□□□□□□				
PRODOTTO	QUANTITÀ (espressa in tonnellate)	Magazzino (identificativo e capienza)	DESTINAZIONE [alimentare – zootecnico- altro]	NOTE (opzionale)
grano duro				
grano tenero				
mais				
Riso (1)				
soia				

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quadro 1 - Operatore

- Indicazione del Codice fiscale, del codice Operatore, del tipo operatore, della Ragione Sociale e la sede legale (se persona giuridica); il nome, il cognome e il domicilio (se persona fisica).

  I dati saranno automaticamente forniti dall'applicazione, dopo la 1° registrazione, l'operatore potrà inserire o aggiornare i dati modificabili.

Quadro 2 – Magazzino / Stabilimento / Azienda

- Indicazione della sede del luogo ove è stoccata la merce prodotta. Riportando il numero identificativo del magazzino (1°, 2°, 3°, etc) e indicando la capienza di ogni singolo deposito.

Quadro 3 - Giacenze

Riportare, per ogni tipologia di prodotto, i dati relativi ai quantitativi detenuti dall'operatore dichiarante, indicando il deposito (come classificato nel quadro n° 2), la prevista destinazione e nella colonna "note" le eventuali indicazioni supplementari ritenute utili dall'operatore.

N.B. per tipo operatore si intende:
01) azienda agricola;
02) struttura di stoccaggio privato o associativa;
03) struttura molitoria di cereali;
04) struttura di triturazione semi di soia;
05) pastificio;
06) mangimificio;
07) struttura di panificazione;
08) struttura sementiera;
09) altro operatore ……

(1) con successiva nota esplicativa, si provvede a definire il "*modello*" da utilizzare per comunicare le tipologie di risone in giacenza.

14A00348

DECRETO 7 gennaio 2014.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Vista la richiesta n. 22816 del 21 novembre 2013 con la quale la società «Anseme S.p.A.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con i decreti indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Decreto di iscrizione o rinnovo**	**Vecchio responsabile conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile conservazione in purezza**
Cicoria	247	Zuccherina di Trieste	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l., Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi	Blumen S.r.l., S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Cicoria	242	Rossa di Verona tardiva	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l., Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Sgaravatti N & C. S.p.a., Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Barbiero Ugo, Esasem S.p.A.	Clause Tezier Italia S.p.A., Blumen S.r.l., Sgaravatti N & C. Spa, Franchi Sementi S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola, Barbiero Ugo, Esasem S.p.A.
Cicoria	218	A grumolo verde scuro	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Anseme S.r.l.,	Blumen S.r.l., Franchi Sementi S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00345

DECRETO 7 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di patata al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice SIAN	*Denominazione*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13792	Ape Rossa	ASTRA - Faenza (RA)
14448	Erntestolz	Saka Pflanzenzucht - D -
14450	Eurostar	KWS Potato B.V. - NL -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00346

DECRETO 7 gennaio 2014.

Iscrizione di una varietà di girasole al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Considerato che la varietà indicata nel presente decreto era stata giudicata idonea all'iscrizione nella riunione del 28 febbraio 2013;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14005	Charks	HS	Caussade Semences – F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A00347

DECRETO 7 gennaio 2014.

Cancellazione di varietà, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
10279	Mais	MT291	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft M.B.H.	12/02/2007
10287	Mais	MT331	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft M.B.H.	12/02/2007
11330	Mais	MT Maestoso	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft M.B.H.	03/02/2009
11325	Mais	MT Mimosa	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft M.B.H.	03/02/2009
10317	Mais	DAS03403	Dow AgroSciences SAS	12/02/2007
10320	Mais	DAS03703	Dow AgroSciences SAS	12/02/2007
10321	Mais	DAS03705	Dow AgroSciences SAS	12/02/2007
12825	Mais	DS0217	Dow AgroSciences SAS	07/02/2011
12829	Mais	DS0219	Dow AgroSciences SAS	07/02/2011
10807	Mais	DS501	Dow AgroSciences SAS	09/01/2008
12846	Mais	Suania	Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft M.B.H.	13/06/2011

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00376

DECRETO 7 gennaio 2014.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domanda presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
13815	**P8708**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13817	**P9216**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14458	SY Gracy	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14459	Tallinn	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14461	SY Octavius	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14482	**P8837**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14486	**P9213**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14487	**P9244**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14488	**P9234**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14489	**P9203**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14545	**P9001**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR), Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA e Pioneer Overseas Corporation - USA
14570	**DKC3440**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14579	**DKC3640**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14586	**DKC4141**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14656	Codibird	200	HS	Caussade Semences - Francia
14665	Rianni CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
14669	Tessali CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
14670	Codibook	200	HS	Caussade Semences - Francia
14692	Farmport	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14693	Sugus	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14694	Morock	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14695	Farmador	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14696	Zesarius	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14697	Nepomuk	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14699	Monarmore	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14700	Liperto	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14725	**MAS 20C**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
14727	Bullmax	200	HS	Maisadour Semences - Francia
14730	Pleven	200	HT	Maisadour Semences - Francia
14731	**MAS 27D**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
14737	**MAS 21M**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
14738	**MAS 32P**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
14748	Sansa	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14749	Maitresse	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14750	Robleto	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14754	Siricus	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14755	Fenizia	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14756	Briliantus	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14757	Diamantino	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14758	Primabella	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14759	Pantias	200	HS	Pannar Seed Inc. - USA
14760	Baylissimo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14761	Lipoldi	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14762	Farmicus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14763	Farmplus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14764	Rumega	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14765	Monsario	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14766	Subalda	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14768	Farmfire	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14770	Farmfuchs	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14772	Colossus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
14819	Farias	200	HS	Panam France SARL – Francia
14216	Marezzigo	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
14490	**P9514**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR), Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA e
14491	**P9612**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
14492	**P9900**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
14493	**P9903**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
14494	**P9956**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
14495	**P9981**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
				Pioneer Overseas Corporation - USA
14498	**P0023**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14499	**P0397**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14500	**P0247**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14611	**DKC4990WX**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14672	Pincki CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
14673	Scandi Duo	300	HS	Caussade Semences – Francia
14674	Deceni CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
14703	Keseros	300	HS	KWS Saat AG – Germania
14741	**MAS 45N**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
14742	**MAS 40F**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
14777	Panamosa	300	HS	Pannar Seed Inc. - USA
14786	Tabarly	300	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
14790	RGT Oxxone	300	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
14793	RGT Veldexx	300	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
13873	Batea	300	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
13844	**P0423**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14462	SY Savio	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14463	SY Marsac	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14464	SY Senko	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
14506	**P0531**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14512	**P0543**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14514	**P0725E**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14515	**P0640**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR), Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
14520	**P0837E**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
14613	**DKC5141**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14676	Scult	400	HS	Caussade Semences – Francia
14677	Betovi CS	400	HS	Caussade Semences – Francia
14680	Finley	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia
14681	**LG30494**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. – Francia

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14706	Komodos	400	HS	KWS Saat AG – Germania
14743	**MAS 50CR**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
14744	Bodega	400	HS	Maisadour Semences - Francia
14745	**MAS 52K**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
14778	Suxess	400	HS	SA Jouffray Drillaud - Francia
14779	Eredia	400	HS	Panam France SARL – Francia
14794	RGT Ekinoxx	400	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
14795	RGT Lexxtour	400	HS	RAGT2N S.A.S. - Francia
14800	ES Etani	400	HS	Euralis Semences - FRancia
14801	ES Noche	400	HS	Euralis Semences - FRancia
14802	ES Grandslam	400	HS	Euralis Semences - FRancia
14269	Ulisse VSM	400	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
14082	**DKC6532**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A00377

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2014.

Modalità e termini di presentazione delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-*ter* del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane», nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera *a)* alla *d)* del comma 341 dell'articolo 1 della citata

legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Visto lo stanziamento previsto, nell'ambito del predetto paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione», per le Zone franche urbane della Regione Calabria, pari a 56 milioni di euro;

Visto l'articolo 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse;

Vista la nota n. 25393 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Calabria il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale e ha contestualmente chiesto di fornire indicazioni circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell'intervento, nonché l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Vista la nota n. 390655 del 12 dicembre 2013 con la quale la Regione Calabria, in risposta alla predetta nota n. 25393 del 24 luglio 2013, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico l'intenzione, a seguito di un confronto con le Amministrazioni locali interessate, di non attivare alcuna riserva di scopo nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale, nonché la decisione della Giunta regionale di non procedere all'integrazione delle disponibilità per il finanziamento degli interventi nelle Zone franche urbane;

Visto l'articolo 8, comma 2, del succitato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;

Visto il comma 7 dello stesso articolo 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del bando attuativo all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»;

Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea il trasferimento all'Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Calabria, per un importo complessivo, al netto dei predetti oneri di assistenza tecnica, di euro 54.880.000,00;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi già emanati relativi alle Zone franche urbane del Comune dell'Aquila e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014;

Visto l'articolo 5-*bis*, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Calabria di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias» del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese.

4. Nell'ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l'impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonché l'elenco delle sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana.

5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.

6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione.

Art. 2.

Risorse finanziarie disponibili

1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Calabria, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto.

2. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana.

3. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

Allegato n. 1

ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE CALABRIA E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER GLI INTERVENTI

Comune	Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%) *(euro)*
Corigliano Calabro	**6.474.050,85**
Cosenza	**7.246.432,02**
Crotone	**9.814.146,79**
Lamezia Terme	**9.734.241,47**
Reggio Calabria	**7.767.549,45**
Rossano	**7.243.613,70**
Vibo Valentia	**6.599.965,72**
Totale	**54.880.000,00**

MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
REGIONE CALABRIA

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, di seguito Decreto.

_1._ DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

C.F:…………………… Codice attività:……………………..

Denominazione impresa: ……………………………..………………………………………………………..

Natura Giuridica: ………………………………..……………………………………………………..............

Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):……………………………………………….

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Cognome:………………………………..……………………………………………………........................

Nome:………………………

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./…./.... Provincia di nascita: ………..

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………………..

C.F:…………………… In qualità di:……………………………………………………….

_3._ REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:………………………………..……………………………………………………........................

Nome:………………………………..……………………………………………………............................

Tel:………………………… Cellulare:……………………… Email:……………………….

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell'impresa richiedente,

DICHIARA

a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l'impresa è di:

□ piccola dimensione;

□ micro dimensione;

b) che l'impresa dispone di un ufficio o locale *(per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all'esercizio dell'attività, così come risultante dal certificato camerale*) ubicato all'interno della Zona Franca Urbana, in via ………………………………………………, numero civico:…., CAP:…….., Comune:………………………………………………………………., destinato a (*negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.*):..………………………..;

c) che l'impresa svolge attività di tipo:

- □ sedentario;
- □ non sedentario;

d) [*solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario*] che l'impresa:

- □ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l' "ufficio o locale" indicato alla precedente lettera *b)*;
- □ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU;

e) che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

f) che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

g) che l'impresa:

- □ è attiva nel settore del trasporto su strada;
- □ non è attiva nel settore del trasporto su strada;

h) che l'impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, che:

- o non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- o non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

i) che l'impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:

- □ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis*;
- □ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di *de minimis* per gli importi indicati nella seguente tabella:

Legge/Strumento/Intervento	*Data Decreto di concessione*	*Importo concesso*

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il Decreto;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

di accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro: ……………………….., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di *de minimis* di cui alla precedente lettera *i)*

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime *de minimis* intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.

Data …/…/…….

Allegati:
Copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell'impresa.

14A00407

DECRETO 24 gennaio 2014.

Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili";

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014;

Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all' accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera *d)*, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera *d)*, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

14A00618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale».

È stata pubblicata sul sito www.digitpa.gov.it la circolare n. 63/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale «Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale».

Scopo della presente circolare è quello di illustrare, attraverso l'esposizione di un percorso metodologico e di una serie di esempi, le modalità e i criteri per l'effettuazione della valutazione comparativa delle soluzioni prevista dal Codice per l'Amministrazione Digitale all'art. 68. Le citate Linee guida sono indirizzate alle pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che devono acquisire prodotti e soluzioni software da utilizzare nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Alcuni dei contenuti delle Linee guida sono peraltro d'interesse anche per gli operatori del mercato ICT.

14A00349

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Proroga delle misure di salvaguardia del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico».

Ai sensi di quanto previsto all'art. 65 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e s.m.i., si rende noto che, nelle more dell'approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico», è stata prorogata al 18 luglio 2015 la vigenza delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e relativi allegati delle misure di Piano, adottate in via definitiva con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 221 del 18 luglio 2012. Il testo delle misure di salvaguardia è consultabile sul sito web dell'Autorità www.adbarno.it, nella parte relativa al Piano stralcio «Bilancio Idrico».

14A00379

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2013, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ALLEGATO *1*

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2012 Dicembre	106,5	2,4	5,7
Media	*105,8*		
2013 Gennaio	106,7	2,2	5,4
Febbraio	106,7	1,8	5,1
Marzo	106,9	1,6	4,9
Aprile	106,9	1,1	4,4
Maggio	106,9	1,2	4,3
Giugno	107,1	1,2	4,4
Luglio	107,2	1,2	4,2
Agosto	107,6	1,1	4,3
Settembre	107,2	0,8	3,9
Ottobre	107,1	0,7	3,4
Novembre	106,8	0,6	3,0
Dicembre	107,1	0,6	3,0
Media	*107,0*		

ALLEGATO 2

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2013 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2013=100 (a)

	Indici	
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100
dicembre 2012	100,0	
dicembre 2013	100,6	100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

ALLEGATO *3*

Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013
dicembre 1976	634,2	638,2
dicembre 1977	545,5	548,9
dicembre 1978	476,9	480,0
dicembre 1979	381,7	384,3
dicembre 1980	297,9	300,0
dicembre 1981	239,4	241,3
dicembre 1982	191,8	193,4
dicembre 1983	158,7	160,1

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

14A00351

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3587
Yen	142,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,392
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,82800
Fiorino ungherese	299,24
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1749
Nuovo leu romeno	4,5450
Corona svedese	8,8820
Franco svizzero	1,2342
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4025
Kuna croata	7,6290
Rublo russo	45,1468
Lira turca	2,9585
Dollaro australiano	1,5265
Real brasiliano	3,2511
Dollaro canadese	1,4777
Yuan cinese	8,2230
Dollaro di Hong Kong	10,5367
Rupia indonesiana	16325,80
Shekel israeliano	4,7506
Rupia indiana	84,1100
Won sudcoreano	1443,48
Peso messicano	17,7718
Ringgit malese	4,4423
Dollaro neozelandese	1,6527
Peso filippino	60,746
Dollaro di Singapore	1,7255
Baht tailandese	44,929
Rand sudafricano	14,6297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00423

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3654
Yen	141,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,410
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,83170
Fiorino ungherese	298,84
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1542
Nuovo leu romeno	4,5240
Corona svedese	8,8713
Franco svizzero	1,2342
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3620
Kuna croata	7,6274
Rublo russo	45,2798
Lira turca	2,9730
Dollaro australiano	1,5066
Real brasiliano	3,2124
Dollaro canadese	1,4897
Yuan cinese	8,2531
Dollaro di Hong Kong	10,5882
Rupia indonesiana	16157,79
Shekel israeliano	4,7644
Rupia indiana	83,9270
Won sudcoreano	1444,41
Peso messicano	17,7642
Ringgit malese	4,4550
Dollaro neozelandese	1,6328
Peso filippino	60,880
Dollaro di Singapore	1,7270
Baht tailandese	45,047
Rand sudafricano	14,6746

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00424

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3667
Yen	141,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,409
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,83145
Fiorino ungherese	299,80
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1507
Nuovo leu romeno	4,5280
Corona svedese	8,8198
Franco svizzero	1,2334
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3340
Kuna croata	7,6255
Rublo russo	45,5622
Lira turca	2,9979
Dollaro australiano	1,5189
Real brasiliano	3,2284
Dollaro canadese	1,4883
Yuan cinese	8,2587
Dollaro di Hong Kong	10,5978
Rupia indonesiana	16189,21
Shekel israeliano	4,7665
Rupia indiana	84,0320
Won sudcoreano	1449,27
Peso messicano	17,9154
Ringgit malese	4,4607
Dollaro neozelandese	1,6243
Peso filippino	61,199
Dollaro di Singapore	1,7324
Baht tailandese	44,723
Rand sudafricano	14,8155

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00425

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3606
Yen	141,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,441
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,83020
Fiorino ungherese	300,36
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1575
Nuovo leu romeno	4,5234
Corona svedese	8,7955
Franco svizzero	1,2354
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3185
Kuna croata	7,6215
Rublo russo	45,5004
Lira turca	2,9858
Dollaro australiano	1,5263
Real brasiliano	3,1916
Dollaro canadese	1,4905
Yuan cinese	8,2263
Dollaro di Hong Kong	10,5504
Rupia indonesiana	16442,91
Shekel israeliano	4,7407
Rupia indiana	83,7358
Won sudcoreano	1446,26
Peso messicano	17,8443
Ringgit malese	4,4713
Dollaro neozelandese	1,6280
Peso filippino	61,356
Dollaro di Singapore	1,7311
Baht tailandese	44,689
Rand sudafricano	14,8468

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00426

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti ed esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010259/XVJ(53) del 20 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«Spoletta Ritardo 1» (massa attiva g 1,80);

«Spoletta Ritardo 1,5» (massa attiva g 2,20);

«Spoletta Ritardo 2» (massa attiva g 2,60);

«Spoletta Ritardo 2,5» (massa attiva g 3,00);

«Spoletta Ritardo 3» (massa attiva g 3,40);

«Spoletta Ritardo 4» (massa attiva g 4,20);

sono riconosciuti su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. con sede in Pomezia (Rm) Via Catilina n. 1 e deposito in Viterbo, S.P. Vetrallese Km 10,200 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/17808/XVJ(53) del 20 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

«Attivatore elettrico cartridge power device P/N 30903931» (massa attiva mg 332 - 362) e «Attivatore elettrico cartridge power device P/N 30903828» (massa attiva mg 332 - 362) sono riconosciuti, su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. «ABL S.r.l.» con deposito sito in via Monte d'Oro 31 bis/B Pomezia (Roma), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017116/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, il manufatto esplosivo denominato: «Accurate 3100 Lovex S-071», è classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Tale prodotto deve essere fabbricato, in accordo al certificato BAM n. 0589.EXP.0440/98 del 12 ottobre 2000, ed alle integrazioni al medesimo certificato: «Prima integrazione» del 20 agosto 2002 rilasciata su richiesta della LHS-Germany GmbH Breiter Rasen 4 e «Seconda integrazione» del 7 novembre 2011, rilasciata su richiesta della Explosia a.s. Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica Ceca), nello stabilimento della Explosia a.s. 53217 Pardubice-Semtin - Repubblica Ceca - con numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3 C, come indicato in accordo al certificato n. NZ - 0230/02 del 10 settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti: Český lodní a průumyslový regisr, s.r.o..

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, sig. Matteo Reggiani, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «The Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in via G. Marconi 118/b Villa Carcina (BS) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017354/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, il manufatto esplosivo denominato: «Lovex S 065», è classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Tale prodotto deve essere fabbricato, in accordo al certificato BAM n. 0589.EXP.6067/03 del 3 marzo 2004, ed all'integrazione al medesimo certificato: «1.integrazione» del 6 febbraio 2012 rilasciata su richiesta della «Explosia a.s. Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica Ceca)», nello stabilimento della Explosia a.s. 53217 Pardubice - Semtin (Repubblica Ceca), con numero ONU 0161 e classe di rischio 1.3 C, come indicato in accordo al certificato n. NZ - 0229/02 del 10 settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti: Český lodní a průumyslový regisr, s.r.o..

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo, il sig. Matteo Reggiani, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «The Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in via G. Marconi 118/b - Villa Carcina (BS) -, ha prodotto, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 272, l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018889/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, i prodotti esplodenti, già classificati con D.M. n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere fabbricati, in accordo ai supplementi dei certificati «CE del Tipo» indicati accanto a ciascun prodotto di seguito elencato, dalla «Maxam Outdoors S.A.» Avenida del Partenon 16 28042 Madrid. Tali certificati sono stati emessi su richiesta della medesima società:

Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 1 oppure G3000/34A»

Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048

Data supplemento 1 luglio 2013

Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 oppure G3000/36A»

Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048

Data supplemento1 luglio 2013

Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 3 oppure G3000/32A»

Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048

Data supplemento 1 luglio 2013

Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 5 oppure G2000/28A»

Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048

Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 2SP»
Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB FINA"
Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 6 oppure G2000/24A»
Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5015
Data supplemento 23 aprile 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 1»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 2»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 3»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 5»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 6»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1N»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1P»
Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 4»
Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5480
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 8»
Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5481
Data supplemento 1 luglio 2013
Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 10»
Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5014
Data supplemento 1 luglio 2013

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 con il quale i manufatti in argomento sono stati classificati e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici, sostituto del titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. UEE Italia S.p.a. con sede e stabilimento in Aulla - via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS), ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, la «Polvere da caccia SSB» è classificata, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani S.p.a., in accordo al supplemento n. 5 al certificato CE LOM 99EXP4048 del 14 luglio 1999, avente data 5 ottobre 2010, rilasciato dall'ente notificato «LOM - Spagna» su richiesta della Maxam Outdoors S.A.

Al manufatto in oggetto sono assegnati il numero ONU 0161 e la classe di rischio 1.3C, in accordo al certificato n. 1092166 rilasciato dal Ministero della Marina Industria e Commercio - Madrid - in data 21 febbraio 2011.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00380

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti ed esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 010258/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, il manufatto esplodente denominato: "Cascata d'argento giove" (massa attiva g 2400,00) è riconosciuto su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. con sede in Pomezia (Roma) — via Catilina n. 1 e deposto in Viterbo, S.P. Vetrallese Km 10,200 —, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002243/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, il manufatto esplodente denominato: "Lusuardi 40"(massa attiva g 744,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Lusuardi Marcello, titolare in nome e per conto della "Pirotecnica Lusuardi di Lusuardi Marcello" della licenza per la fabbricazione e la vendita di manufatti esplodenti nell'opificio sito in Correggio (Reggio Emilia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 008218/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

1. "SPACCO TG+COLPO C 75 MAR" (massa attiva g 357,00)
2. "SPACCO TB+COLPO C 75 MAR" (massa attiva g 379,00)
3. "MARIANO TUR C100 MAR" (massa attiva g 352,00)
4. "MARIANO TG C100 MAR" (massa attiva g 337,00)
5. "MARIANO B C100 MAR" (massa attiva g 377,00)
6. "MARIANO M C100 MAR" (massa attiva g 357,00)
7. "MARIANO FLS C100 MAR" (massa attiva g 387,00)
8. "MARIANO RS C100 MAR" (massa attiva g 362,00)
9. "AC COL ROSSO C75 MAR" (massa attiva g 275,00)
10. "AC COL TUR C75 MAR" (massa attiva g 290,00)
11. "AC COL ROSA C75 MAR" (massa attiva g 270,00)
12. "AC COL TB C75 MAR" (massa attiva g 293,00)
13. "AC COL SPIGA C75 MAR" (massa attiva g 280,00)
14. "AC COL BLU C75 MAR" (massa attiva g 290,00)
15. "AC COL VE C75 MAR" (massa attiva g 265,00)
16. "AC COL TG C75 MAR" (massa attiva g 266,00)
17. "AC BTN C100 MAR" (massa attiva g 565,00)
18. "AC SERP+VE C75 MAR" (massa attiva g 299,00)
19. "AC SERP+BLU C75 MAR" (massa attiva g 304,00)
20. "AC SERP+POR C75 MAR" (massa attiva g 302,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. LANCI Renato titolare, in nome e per conto della ditta "Lanci Renato" con sede in contrada Loco Paiuco — Frisa (Chieti) -, delle licenze di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV e V categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 005697/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

1. "BC 8 BLU C125 MAR" (massa attiva g 1006,00)
2. "BC 8 POR C125 MAR" (massa attiva g 998,00)
3. "BC 8 ROSA C125 MAR" (massa attiva g 1008,00)
4. "BC 8 SFERA C125 MAR" (massa attiva g 998,00)
5. "BC 3X SFERA 125 MAR" (massa attiva g 1482,00)
6. "SCALA 8 KAM C125 MAR" (massa attiva g 1237,00)
7. "SCALA 8 TG C125 MAR" (massa attiva g 1329,00)
8. "AC XRVC80 MAR" (massa attiva g 251,00)
9. "AC 4 TG C80 MAR" (massa attiva g 363,00)
10. "AC 4 TUR C80 MAR" (massa attiva g 363,00)
11. "MARCO 4 C80 MAR" (massa attiva g 231,00)
12. "SB BLU + SERP C45 MAR" (massa attiva g 116,00)
13. "SB ROSSO + SERP C45 MAR" (massa attiva g 112,00)
14. "SB BIANCO C45 MAR" (massa attiva g 94,00)
15. "SB ROSA + SERP C45 MAR" (massa attiva g 124,00)
16. "SB FLASH C45 MAR" (massa attiva g 96,00)
17. "SB KAM C45 MAR" (massa attiva g 80,00)
18. "SB TG + SIR C45 MAR" (massa attiva g 108,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato titolare, in nome e per conto della ditta "Lanci Renato" con sede in contrada Loco Paiuco — Frisa (Chieti) -, delle licenze di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV e V categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 010369/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

1. "THOR" (massa attiva g 30,10)
2. "COLPO LEON" (massa attiva g 16,10)
3. "SUPER THOR" (massa attiva g 36,60)
4. "COLPO SUPER LEON" (massa attiva g 24,60)
5. "C/R 30 LEON ARGENTO" (massa attiva g 288,50)
6. "C/R 30 LEON BIANCO" (massa attiva g 288,50)
7. "C/R 30 LEON ORO" (massa attiva g 288,50)
8. "C/R 30 LEON ROSSO" (massa attiva g 288,50)
9. "C/R 30 LEON VERDE" (massa attiva g 288,50)
10. "C/R 30 LEON TURCHESE" (massa attiva g 288,50)
11. "C/R 30 LEON TREMOLANTE GIALLO" (massa attiva g 288,50)
12. "C/R 30 LEON TREMOLANTE BIANCO" (massa attiva g 288,50)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Carassai Sandro titolare della licenza per la fabbricazione deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "Coccia Fireworks S.r.l." sita in Castorano (Ascoli Piceno) - Loc. Ferretti n. 40, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 009433/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

1. "RF C75 R" (massa attiva g 423,50)
2. "RF C75 G" (massa attiva g 423,50)
3. "RF C75 Y" (massa attiva g 423,50)
4. "RF C75 TB" (massa attiva g 423,50)
5. "RF C75 T" (massa attiva g 423,50)
6. "RF C75 TG" (massa attiva g 423,50)
7. "RF C75 CO" (massa attiva g 423,50)
8. "RF C75 P" (massa attiva g 423,50)
9. "RF C75 O" (massa attiva g 423,50)
10. "RF C75 B" (massa attiva g 423,50)
11. "RF C75 W" (massa attiva g 423,50)
12. "RF C75 - 12" (massa attiva g 365,50)
13. "RF CS 75" (massa attiva g 286,50)

14. “RF CS 75L” (massa attiva g 486,50)

15. “RF CS 55” (massa attiva g 130,50)

16. “RF CS 35” (massa attiva g 48,50)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Raffaele Luciano, rappresentante ed amministratore della ditta “Raffaele’s Fireworks S.r.l.” sita in via dei Laghi n. 19 — Tivoli Terme - (Roma), titolare in nome e per conto della stessa società della licenza ex art 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 009432/XVJ(53) del 5 dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

1. “RF C75 SB - R” (massa attiva g 355,00)
2. “RF C75 SB - G” (massa attiva g 355,00)
3. “RF C75 SB - TG” (massa attiva g 355,00)
4. “RF C75 SB - P” (massa attiva g 355,00)
5. “RF C75 SB - B” (massa attiva g 355,00)
6. “RF C75 SB - TB” (massa attiva g 355,00)
7. “RF C75 SB - CO” (massa attiva g 355,00)
8. “RF C75 SB - O” (massa attiva g 355,00)
9. “RF C75 SB - T” (massa attiva g 355,00)
10. “RF C75 SB - W” (massa attiva g 355,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Raffaele Luciano, rappresentante ed amministratore della ditta “Raffaele’s Fireworks S.r.l.” sita in via dei Laghi n. 19 — Tivoli Terme - (Roma), titolare in nome e per conto della stessa società della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015485/XVJ/CE/C del 5 dicembre 2013, la polvere propellente denominata: “Polv.EL Nielsen 110 LOT 1001 CT (Codice polvere 02450)” altrimenti detta “ZE 370 (Codice polvere 02450)” è classificata, ai sensi dell’art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell’allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0161 e con classe di rischio 1.3C, in accordo al certificato n. 4’204’491, rilasciato dal “Federal Inspectorate of Dangerous Goods (EGI)” — Svizzera - in data 30 novembre 2011 e con numero ONU 0160 e classe di rischio 1.1C, in conformità al certificato n. 4’206’328, rilasciato dal “Federal Inspectorate of Dangerous Goods (EGI)” — Svizzera - in data 10 luglio 2013.

Per la citata polvere propellente, il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della “Fiocchi Munizioni S.p.A.” avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto il certificato di omologazione CE n. 0589.EXP.3245/13 del 1° agosto 2013, rilasciato dall’ente notificato “BAM - GERMANIA”, su richiesta del fabbricante Nitrochemie Wimmis AG — Niesenstrabe 44 — 3752 Wimmis — Svizzera.

Sull’imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un’etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell’importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A00381

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pestigon».

Provvedimento n. 5 del 7 gennaio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0285/001-005/IB/006.

Medicinale veterinario “PESTIGON” 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, 268 soluzione spot-on per cani di taglia grande, 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande e 50 mg soluzione spot-on per gatti, per tutte le confezioni A.I.C. n. 104406.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry – Co Down, BT35 6JP – Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica della validità del medicinale come confezionato per la vendita.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della validità del medicinale confezionato per la vendita

da: 24 mesi;

a: 3 anni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente medicinale confezionato per la vendita: 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento efficacia immediata.

14A00339

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norocarp» 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 4 del 7 gennaio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0230/001/IB/003.

Medicinale veterinario NOROCARP 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104169014.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Camlough Road, Newry Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB - modifica di denominazione del medicinale veterinario.

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale veterinario

da: NOROCARP 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini;

a: CARPRIEVE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

14A00340

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin».

Provvedimento n. 6 del 7 gennaio 2014

Medicinale veterinario LINCOSPECTIN polvere solubile per polli e suini, nelle confezioni:

Barattolo da 150 g - A.I.C. n. 100237015;

Barattolo da 1500 g - A.I.C. n. 100237027;

Barattolo da 4,5 kg - A.I.C. n. 100237080.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto: Variazione tipo IA: B.II.b.2 c)1: modifiche di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti/le prove.

È autorizzata la variazione del medicinale veterinario indicato in oggetto concernente l'aggiunta del sito Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio), responsabile del rilascio lotti del prodotto finito, escluse le operazioni di controllo, oltre al sito attualmente autorizzato (Pfizer Service Company, Zaventem - Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00341

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Oxido de zinco Calier».

Provvedimento n. 1 del 2 gennaio 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0138/001/IB/004.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «OXIDO DE ZINCO CALIER» nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104115011.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. con sede in C/Barcelonès, 26. Pla del Ramassà - 08520 Les Franqueses Del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Oggetto:

variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura;

è autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi per suini indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la modifica del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario da: «usare immediatamente, non conservare» a: «3 mesi».

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A00342

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Lincospectin 44».

Provvedimento n. 7 del 7 gennaio 2014

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «LINCOSPECTIN 44», nelle confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102800012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102800024;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102800036.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Andrea Doria n. 41 M - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto: Variazione tipo IA: B.II.b.2 c)1: modifiche di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti, esclusi il controllo dei lotti/le prove.

È autorizzata la variazione della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio), responsabile del rilascio lotti del prodotto finito, escluse le operazioni di controllo, oltre al sito attualmente autorizzato (Pfizer Service Company, Zaventem - Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00343

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 1 del 9 gennaio 2014

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Glucosio con metionina soluzione iniettabile» A.I.C. n. 104039, «Ringer lattato» A.I.C. n. 103801, «Acqua per preparazioni iniettabili (Panpharma)» A.I.C. n. 103803, «Glucosio (5%-10% -33% Panpharma)» A.I.C. n. 103796, «Elettrolitica reidratante III» A.I.C. n. 103805, «Calcio gluconato 20%» A.I.C. n. 103795, «Ringer con glucosio Panpharma» A.I.C. n. 103800, «Ringer lattato con glucosio Panpharma» A.I.C. n. 103804, «Sodio bicarbonato 8.4% Panpharma» A.I.C. n. 103802, «Sodio cloruro 0,9% Panpharma» A.I.C. n. 103799.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sopracitati, di cui è titolare l'impresa Panpharma Srl, con sede in Valle Ufita - Flumeri 83040 (Avellino), sono sospese in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della sospensione: chiusura dell'officina di produzione dei medicinali suddetti.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale n. 111 del 2 settembre 2013.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00352

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 22 gennaio 2014, con decreto dirigenziale è stato emenato il settimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 31 luglio 2013, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

14A00427

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Bleu De Gex Haut-Jura» / «Bleu De Septmoncel»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 5 del 9 gennaio 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «Bleu De Gex Haut-Jura» / «Bleu De Septmoncel».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A00344

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con regolamento (CE) n. 1106/96 del 21 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di Tutela del Formaggio Gorgonzola, con sede via A. Costa, 5 /C - 28100 Novara e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento UE n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte di un gruppo avente legittimo interesse, di chiedere la modifica al disciplinari di produzione della denominazioni registrata.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Lombardia e Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Gorgonzola"

Art. 1
Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) 'Gorgonzola' è riservata al formaggio erborinato, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero pastorizzato.

Art. 2
Zona di produzione

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

Art. 3
Descrizione del prodotto

Il formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' deve presentare le seguenti caratteristiche:
- forma cilindrica con facce piane;
- scalzo diritto con altezza minima di cm 13;
- diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;
- crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;
- pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre e/o grigio-azzurre;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Il formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' può essere immesso sul mercato nelle seguenti tipologie:
1. forma 'dolce': peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore dolce e con durata minima di stagionatura di cinquanta giorni e massima di centocinquanta giorni;
2. forma 'piccante': peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni e massima di duecentosettanta giorni;
3. forma piccola 'piccante': peso tra kg 5,5 ed inferiore a kg 9, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di sessanta giorni e massima di duecento giorni.

Art. 4
Metodo di ottenimento

Gli allevamenti delle bovine che producono latte ai fini della trasformazione in formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' sono ubicati nella zona di produzione.
Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.
La produzione del formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' avviene secondo la sequenza operativa indicata di seguito.
Il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di Penicillium e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28 - 36 °C.

La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che è continuata per alcuni giorni con temperatura di 18 - 24 °C.
Durante la maturazione si sviluppano varietà e ceppi di Penicillium caratteristici del formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' e determinanti la colorazione blu-verdastra e/o grigio-azzurra (erborinatura).
La stagionatura della forma, che varia secondo le tipologie più sotto previste, si effettua in ambienti con temperatura di -1 + 7 °C e con umidità relativa di 85-100%.
Il formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' può essere immesso sul mercato in forme intere o in frazioni di forma.
Il condizionamento del formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' in frazioni deve essere effettuato esclusivamente all'interno della zona di produzione e di stagionatura, al fine di garantire l'origine e assicurare il controllo.
E' consentito il condizionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' sul luogo di vendita su richiesta del consumatore (al taglio).
Sempre sul luogo di vendita è consentito il condizionamento di frazioni di formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' per la vendita diretta, purché sulla frazione di prodotto rimanga parte del foglio di alluminio goffrato.

Art. 5
Legame con l'ambiente geografico

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimita, favorevoli all'abbondanza e alla qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere. Per i fattori umani, oltre alla storica rilevanza del formaggio nell'economia locale, si sottolinea che le complesse fasi di produzione del «Gorgonzola» sono frutto della tradizionale arte casearia manuale: l'inseminazione del latte con fermenti lattici e con una sospensione di spore di Penicillium e di lieviti selezionati e l'addizione di caglio di vitello alla temperatura ideale, la salatura a secco, e la caratteristica foratura della pasta durante la stagionatura, sono operazioni tramandate nei secoli nella zona geografica delimitata.
L'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere, unitamente alle operazioni casearie tradizionali, in particolare l'innesto di spore di Penicillium, la salatura a secco e la foratura della pasta durante la stagionatura, determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del «Gorgonzola».

Art. 6
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseifici, degli stagionatori e dei porzionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
La stessa materia prima è accuratamente controllata dalla struttura di controllo incaricata in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Il formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' è contraddistinto da due marchi da apporsi nella zona di produzione e di stagionatura, al fine di consentire alla struttura di controllo di verificare, prima dell'apposizione dei suddetti contrassegni, che il prodotto possieda le caratteristiche organolettiche e qualitative descritte nel presente disciplinare di produzione.

I due marchi sono:
1) uno all'origine (Figura 1) che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di Tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Figura 1
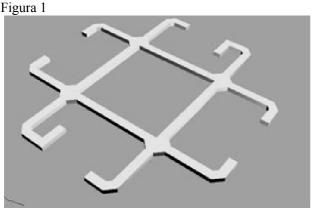
2) l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione sul mercato e che consiste in un foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma che consente rimanga impresso il marchio all'origine riportante il numero identificativo del caseificio ben visibile sulla faccia piana, e di avere il marchio identificativo goffrato, riportato sull'alluminio a garanzia dell'autenticità e tracciabilità del prodotto (Figura 2), come da pubblicazione sulla G.U. serie generale n. 127 del 15 maggio 1975 – Parte Seconda, la Denominazione di Origine Protetta 'Gorgonzola' accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP e la dicitura 'piccante' per la forma 'piccante', la forma piccola 'piccante' e le frazioni ottenute da queste ultime, da riportare accanto o al di sotto della Denominazione di Origine Protetta 'Gorgonzola', utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

Figura 2

Art. 7
Etichettatura

Per il formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' preconfezionato in frazioni nella zona di produzione e di stagionatura, l'imballaggio primario deve recare, nel campo visivo principale, le seguenti indicazioni:

- la Denominazione di Origine Protetta 'Gorgonzola' accompagnata dal simbolo dell'Unione della DOP;
- il marchio identificativo del formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola' (Figura 2 più sopra), che dovrà essere utilizzato secondo le modalità definite dal Consorzio mediante apposita convenzione;
- la dicitura 'piccante', per il prodotto ottenuto dalla forma 'piccante' e piccola 'piccante' di formaggio che beneficia della DOP 'Gorgonzola', da riportare accanto o al di sotto della Denominazione di Origine Protetta 'Gorgonzola', utilizzando caratteri grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima.

14A00353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Adozione del decreto 27 dicembre 2013 che modifica la disciplina del mercato elettrico.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013 sono approvate le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. al Ministro dello sviluppo economico in data 25 febbraio 2013 e 6 giugno 2013.

Il decreto e i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina www.sviluppoeconomico.gov.it.

14A00404

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Costituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2013, visto e annotato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 2947 in data 8 novembre 2013, è stata costituita, per la durata di cinque anni, la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

14A00400

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 30 del 18 dicembre 2013

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 134 del 26 novembre 2013 per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, rende noto,

che, in conseguenza degli eventi sopra indicati, con propria ordinanza n. 30 del 18 dicembre 2013 ha approvato i primi interventi urgenti di protezione e il Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 19 dicembre 2013 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/. ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A00375

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-021) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
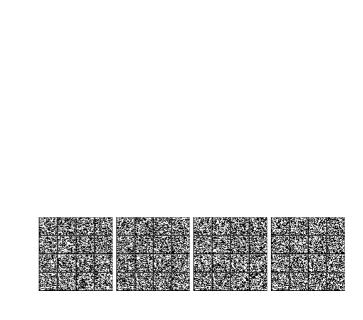
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.